COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2006) 590]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [1], in particolare l'allegato III, punto 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, stagioni di crescita prolungate e colture con un grado elevato di assorbimento di azoto.

(2) L'Austria ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE.

(3) La deroga richiesta riguarda l'intenzione dell'Austria di consentire l'applicazione di effluente di allevamento equivalente a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini che dispongono di superficie agricola atta all'applicazione di effluente e destinata a praticoltura, a colture intercalari oppure alla bieticoltura e ad altre colture intercalate da praticoltura con scarso potenziale di lisciviazione dei nitrati. La deroga si applicherebbe a circa 2 000 aziende e 60 000 capi, corrispondenti al 3 % delle aziende e al 4 % dei capi rispettivamente.

(4) L'Austria ha attuato la direttiva 91/676/CEE e la normativa di attuazione si applica anche alla deroga richiesta.

(5) La terza relazione sull'attuazione della direttiva sui nitrati 2000-2003 in Austria indica che, durante la stagione invernale, il tenore medio di nitrati nelle acque superficiali era inferiore a 25 mg/l in tutti i punti di monitoraggio. Il tenore medio di NO_3 nella totalità dei siti era di 5,8 mg/l. Il tenore medio di nitrati nelle acque sotterranee era di 19,6 mg/l. Nel 74 % dei siti il tenore medio era inferiore a 25 mg/l. I laghi austriaci non sono soggetti a eutrofizzazione. L'analisi delle tendenze dimostra che la qualità delle acque è stabile nella maggior parte dei punti di campionatura.

(6) Il numero di capi e l'utilizzo di fertilizzanti minerali sono diminuiti sostanzialmente nel periodo 1990-2003, con un calo del 21 % dei bovini, del 12 % dei suini e del 6 % del pollame. Nel periodo 2000-2002 il quantitativo annuale di azoto applicato per ettaro da effluenti d'allevamento e da fertilizzanti chimici è stato pari a 47,8 kg e 35,4 kg rispettivamente. Tali cifre si situano fra le più basse nell'UE, con una tendenza alla riduzione rispettivamente del 7 % e del 5 % in confronto al periodo 1996-1999.

(7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Austria attua un programma di azione su tutto il territorio.

(8) I documenti giustificativi allegati alla notifica austriaca dimostrano che il quantitativo annuale per ettaro proposto di 230 kg di azoto da effluente di allevamento è motivato in base a criteri oggettivi, quali le stagioni di crescita prolungate e le colture ad elevato assorbimento di azoto.

(9) La Commissione, dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Austria, considera che il quantitativo di azoto da effluente di allevamento proposto dall'Austria, pari a 230 kg per ettaro l'anno, non compromette il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché vengano rispettate di alcune rigorose condizioni.

[1] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10) È opportuno, inoltre, che la presente decisione si applichi parallelamente all'attuale programma di azione che si conclude alla fine del 2007.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Austria, con lettera del 3 novembre 2005, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «allevamento di bovini»: un'azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;

b) «praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (con il termine «temporaneo» si intende in genere un periodo inferiore a 4 anni);

c) «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais insilato, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell'azoto residuo durante l'inverno;

d) «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica, su base individuale e purché vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture ad elevato consumo di azoto, con stagioni di crescita prolungate.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1. L'azienda che intenda beneficiare di una deroga presenta ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

1. Negli allevamenti di bovini il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno e proveniente dagli animali stessi non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. L'apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno. Il quantitativo totale annuale applicato di azoto da fertilizzanti non deve superare 280 kg per ettaro.

3. Ciascun allevamento redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto per ogni anno civile e deve essere disponibile nell'allevamento entro il 1º marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b) calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'allevamento;

c) rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell'ubicazione dei campi;

d) fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo;

e) quantitativo e tipo dell'effluente consegnato al di fuori del terreno aziendale;

f) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (particelle aziendali uniformi per coltura e tipo di terreno);

g) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4. Ciascun allevamento tiene un resoconto delle attività di fertilizzazione e presenta alle competenti autorità i dati relativi ad ogni anno civile.

5. L'allevamento che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il resoconto delle attività di fertilizzazione possano essere oggetto di controlli.

6. L'allevamento che beneficia di una deroga individuale effettua analisi periodiche (almeno una volta ogni quattro anni) del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ciascuna zona uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno.

7. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della coltivazione di erba.

8. È vietato applicare fertilizzanti a terreni situati entro 30 m da un lago.

Articolo 6

Copertura del suolo

Almeno il 70 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nell'allevamento di bovini interessato deve essere destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative oppure alla bieticoltura e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati. Gli allevatori che beneficiano di una deroga provvedono affinché:

a) le colture di avvicendamento prative non siano arate anteriormente al 1º marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile, al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali;

b) i terreni adibiti a prato in via temporanea siano arati in primavera;

c) la rotazione delle colture non comprenda leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico; il divieto non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all'orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Le autorità competenti compilano mappe, che riportano la percentuale di allevamenti, la percentuale di bestiame e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune, e le aggiornano a scadenza annuale.

Ogni anno tali mappe sono trasmesse alla Commissione.

2. È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio esistente deve essere potenziata nei distretti in cui almeno il 3 % del numero complessivo di allevamenti beneficia di una deroga individuale.

3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro.

4. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e sulle perdite di azoto nelle acque di dilavamento superficiali e sotterranee, sia in condizioni di deroga sia in assenza di deroga.

Articolo 8

Trasmissione di relazioni

1. Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio corredati di una relazione sintetica sull'evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli in ogni allevamento comprendenti informazioni sulle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi e alle ispezioni in loco.

2. I risultati così ottenuti saranno presi in considerazione dalla Commissione ai fini di eventuali successive richieste di deroga.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica nell'ambito del terzo programma di azione austriaco 2004-2007. Essa è valida fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 10

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione